

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART.36 D. LGS. 50/2016**

(approvato con delibera di Consiglio camerale n.20 del 31/10/2017)

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ART. 3 –PROGRAMMAZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 4 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

ART. 5 – CASI PARTICOLARI

ART. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART. 7 – ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

ART. 8 – PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI

ART. 9 – LETTERA DI INVITO

ART. 10 – STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 11 – CONTRATTI APERTI

ART. 12 – GARANZIE

ART. 13 – QUINTO D’OBBLIGO

ART. 14 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

ART. 15 – DURATA DEI CONTRATTI

ART. 16 – SUBAPPALTO

ART. 17 – CODICE UNICO GARA (CIG)

ART. 18 – TRACCIABILITA’ FINANZIARIA

ART. 19 – CONTRIBUTO ANAC

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO –

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture della Camera di commercio di Taranto di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*” (di seguito anche Codice) recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia.

Il presente Regolamento costituisce altresì attuazione, nei limiti residuali di applicabilità di cui al citato D.Lgs n.50/2016, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”*

E' fatta salva l'applicazione delle linee guida elaborate dall'Autorità nazionale anticorruzione (linee guida ANAC) e degli altri provvedimenti che, per le parti non immediatamente abrogate, terranno conto del richiamato D.P.R. 207/2010, secondo quanto disposto dal citato D.Lgs n.50/2016.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n.50/2016 così come periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Il presente Regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità e correttezza dell'azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specificità delle esigenze dell'Ente camerale.

4. Nell'affidamento degli appalti saranno rispettati, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità potrà essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

5. L'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria avverranno nel rispetto dei principi sopraindicati, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

6. Per quanto non previsto nel D.Lgs n.50/2016 sopracitato e nella restante normativa nazionale e regionale applicabile, agli affidamenti oggetto del presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile, ai sensi dell'art. 30, comma 8 dello stesso D.Lgs n.50/2016.

7. Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del citato D.Lgs n.50/2016, e tenendo conto del limitato importo delle procedure oggetto del presente Regolamento, le eventuali incompletezze e irregolarità nelle documentazioni e dichiarazioni eventualmente richieste dalla lettera di invito e presentate dai concorrenti, salvi i casi totalmente irrimediabili come la tardività dell'offerta, e salvi i casi specificamente indicati nella richiamata disposizione, non sono, di regola, considerate essenziali ai sensi della norma richiamata, purché consentano in ogni caso la valutazione dell'offerta stessa, restando comunque soggette a regolarizzazione nei termini indicati dalla disposizione medesima.

8. Il presente Regolamento si applica altresì, limitatamente a quanto compatibile con la normativa di cui al comma 1, alle procedure di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, purché espletabili alla luce di quanto disposto dagli art. 37-38 del D.Lgs n.50/2016 sopracitato, dalle leggi regionali e dalla legge 208/2015 e ss. mm. ii. (legge di stabilità) di cui infra.

9. Sono fatte salve altresì le minute spese rimborsate con cassa economale in base agli articoli 43 e 44 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 *“Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”*, fermo quanto previsto al successivo comma.

10. Sono altresì da considerarsi spese economali, ai sensi del presente regolamento, le spese che per loro natura ed importo minimale, di norma sotto il limite di euro 1.000,00, sono effettuabili con il pagamento in contanti e che, per il loro carattere di indifferibilità ed urgenza e/o per ragioni tecniche, esigono una immediata effettuazione e/o assunzione di iniziative a livello locale con gestione autonoma e diretta della spesa. Premesso che in ogni caso è fatto tassativo divieto di scorporare artificiosamente in più partite gli acquisti, i servizi o gli interventi riguardanti il medesimo oggetto, allo scopo di sottoporli all'applicazione del presente regolamento, la responsabilità della spesa urgente ed indifferibile è affidata al Segretario generale.

11. Scopo del presente Regolamento e altresì dare attuazione alle norme statali e regionali in materia di revisione e razionalizzazione della spesa per acquisizione di beni e servizi, nonché di moralizzazione dell'operato della pubblica amministrazione, anche nell'attività di approvvigionamento, tra cui, con elencazione esemplificativa e non esaustiva:

- decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 *“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”* e successive modificazioni e integrazioni;

- decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”* e successive modificazioni e integrazioni;

- legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

- decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”* e successive modificazioni e integrazioni;

- legge 28 dicembre 2015, n. 208 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”*;

- d. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”*;

- legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del D.L. n.50 del 24 aprile 2017 recante: *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”* (Manovra correttiva 2017).

12. Le disposizioni del presente Regolamento pertanto, anche laddove non espressamente indicato, si intendono integrate dalle norme di cui sopra nonché da tutti i relativi provvedimenti attuativi, normativi e amministrativi.

13. Formano, in particolare, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento adottati dall'Ente camerale in osservanza della Legge n.190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.

14. Per quanto attiene i *“patti di integrità”* si richiama il Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici della Regione Puglia.

15. L'Ente camerale, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa¹, può procedere

¹ Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

1)le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;

2)gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;

3)il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo.

direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e/o da altri soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, l'Ente camerale dovrà dotarsi della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38 del Codice.

In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, l'Ente camerale opera ai sensi del periodo successivo o procede mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente Regolamento.

16. In base alle disposizioni della precitata "legge di stabilità 2016" per le seguenti tipologie di beni e servizi: carburanti rete ed extrarete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, energia elettrica è obbligatorio l'approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e/o dalla Centrale di committenza regionale di riferimento; è comunque prioritario all'espletamento di autonoma procedura, utilizzare i sistemi telematici di negoziazione del mercato elettronico e ricorrere a convenzioni di fornitura di altri soggetti aggregatori.

ART. 2 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Nell'attività contrattuale finalizzata all'affidamento di lavori, servizi e forniture, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nel rispetto del presente Regolamento, è di norma il Dirigente responsabile dell'Area amministrativo-contabile e legale, ovvero il Segretario generale.

In alternativa, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione l'Ente camerale individua, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, del Codice ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

Se l'Ente camerale ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo.

Il RUP è nominato con atto formale del Dirigente responsabile dell'Area amministrativo-contabile e legale, ovvero dal Segretario generale, tra i dipendenti di ruolo addetti alla medesima area, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura dell'Ente camerale e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, del Codice non comporta modifiche alla stessa.

Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta

2. Il RUP svolge i compiti affidatigli dalla legge, secondo le direttive indicate dalle linee guida ANAC, con il supporto dei dipendenti in servizio presso la medesima Area amministrativo-contabile e legale ed in conformità a quanto previsto dall'art. 31 del codice. In particolare il RUP:

1. verifica i requisiti dei fornitori;
2. dà attuazione alle procedure previste per la selezione dei fornitori;
3. partecipa alla commissione di aggiudicazione eventualmente costituita;
4. sottopone al titolare dei poteri di spesa i contratti di fornitura per la loro sottoscrizione;

5. effettua gli acquisti on line (sia sul mercato elettronico della PA che attraverso le modalità del commercio elettronico), previa autorizzazione del titolare dei poteri di spesa;
6. trasmette gli eventuali ordinativi relativi ai contratti aperti ai sensi dell'art.11 del presente regolamento, previa autorizzazione del titolare dei poteri di spesa;
7. pubblica nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale alla voce Bandi e contratti tutte le informazioni relative alla procedura di selezione dei fornitori e alla stipula dei contratti secondo le prescrizioni della normativa vigente e del presente Regolamento;
8. tiene la documentazione raccolta nel corso della procedura di selezione dei fornitori e di stipula dei contratti, verbalizzando, se necessario, le operazioni svolte motivandone le scelte. La documentazione è conservata anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di "accesso civico".

3. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il Responsabile Unico del Procedimento propone di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara

4. I compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure di cui all'art.4 del presente regolamento, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4 del Codice, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. .

I compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, altresì, ai sensi dell'art. 5 del Codice, alla società TecnoserviceCamere S.C.p.A., società in house delle Camere di commercio di consulenza tecnica e di gestione del patrimonio immobiliare, con sede legale in Roma, Piazza Sallustio 21, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n.803107, C.F. e P.IVA 04786421000.

Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7 del codice, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.

ART. 3 –PROGRAMMAZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. L'Ente camerale adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali ai sensi dell'art.21, comma 1 del Codice.

2. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio di previsione dell'Ente camerale.

Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, l'Ente camerale individua i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. L'Ente camerale comunica, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevede di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività l'Ente camerale terrà conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di

altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, l'Ente camerale approva preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

3. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito informatico dell'Ente camerale (profilo del committente), nella sezione "Amministrazione trasparente", sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213 del Codice.

ART. 4 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n.50/2016 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo Codice nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5, *"Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico"* (n.d.r. *affidamenti a società in house*), 37 *"Aggregazioni e centralizzazione delle committenze"* e 38 *"Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza"* del D.Lgs. n.50/2016 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l'Ente camerale procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante **affidamento diretto**, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del Codice.

L'affidamento diretto potrà essere effettuato:

1. preferibilmente, comparando le offerte presenti sul mercato elettronico della PA (Consip, MEPA, Centrale Regionale di committenza EmPULIA o altre centrali di committenza/soggetti aggregatori);
2. individuando l'operatore che presenti un'offerta più conveniente di quelle presenti sul mercato elettronico della PA;
3. individuando almeno tre potenziali operatori a cui è richiesto di presentare la propria offerta. L'assegnazione del contratto sarà possibile anche nel caso in cui un solo operatore presenti la propria offerta.

L'affidamento diretto potrà essere effettuato in deroga a quanto previsto dal precedente comma nel caso in cui:

4. l'importo dell'affidamento dei lavori, servizi e forniture sia inferiore ad €. 5.000,00. L'offerta più conveniente è determinata tra quelle presentate da operatori individuati mediante ricorso all'elenco di cui all'art.7 del presente Regolamento,
5. per i servizi forniti da cooperative sociali, iscritte all'apposito albo regionale, che svolgono attività industriali, commerciali o di servizi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e 9, comma 1 della legge n.381/91;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice per le forniture e i servizi, mediante **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'elenco degli operatori economici di cui all'art.7 del presente Regolamento, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo

precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati, ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera b) del Codice. Più precisamente:

Limiti di importo Servizi e forniture		N. imprese da invitare
Da 40.000,00	A 209.000,00	5
Limiti di importo lavori		
Da 40.000,00	A 149.999,99	10

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la **procedura negoziata** con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'elenco degli operatori economici di cui all'art.7 del presente Regolamento. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati, ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera c) del Codice. In particolare:

Limiti di importo lavori		N. imprese da invitare
Da 150.000,00	A 999.999,99	15

Qualora l'individuazione degli operatori venga effettuata tramite indagine di mercato, questa è volta a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze.

Per garantire la pubblicità dell'attività di indagine di mercato, l'Ente camerale pubblica un avviso nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito alla voce Bandi e contratti. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni, l'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati. Inoltre, qualora il numero degli operatori dovesse essere potenzialmente elevato, l'Ente si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio dandone menzione nell'avviso di indagine di mercato.

Una volta conclusa l'indagine di mercato, raccolte le eventuali proposte provenienti dagli operatori interessati, e/o consultati gli elenchi di operatori economici, l'Ente camerale seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, tenendo conto del criterio di rotazione degli inviti. Può invitare, oltre al numero minimo di operatori, anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente. Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente operatore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente.

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle **procedure ordinarie** fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a) del Codice.

3. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), l'Ente camerale verifica il possesso dei requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori

economici di cui all'articolo 81 del Codice. L'Ente camerale verifica, altresì, il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.

In particolare:

- a comprova della capacità economico-finanziaria potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- l'idoneità professionale potrà essere comprovata attraverso l'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento dell'attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- la capacità tecnico-professionale, potrà essere comprovata da attestazioni di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

A fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, l'Ente camerale può indicare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, ovvero i criteri reputazionali di cui all'art.83, comma 10, del Codice.

4. Nel caso in cui l'Ente camerale abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. L'Ente camerale può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti.

5. Per i contratti di lavori, forniture e servizi fino a 40.000 euro effettuati tramite strumenti centralizzati Consip S.p.A., non si procede alla verifica di quanto autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'operatore economico in ordine ai requisiti generali, se non a campione o dove vi siano fondati dubbi. L'Ufficio Provveditorato procede autonomamente all'acquisizione del DURC nella fase del pagamento del corrispettivo contrattuale.

ART. 5 – CASI PARTICOLARI

1. Il ricorso alle procedure disciplinate dal presente Regolamento è consentito altresì nei seguenti casi:

- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'Ente camerale e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del Codice o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'Ente camerale ai sensi dell'articolo 83 del medesimo Codice;
- b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
 - 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
 - 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
 - 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

- c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'Ente camerale (al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale) i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili all'Ente camerale;

2. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:

- a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
- b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'Ente camerale ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
- c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
- d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

3. La procedura prevista dal presente Regolamento è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

4. Tenuto conto dell'obbligo ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, si può procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Ente camerale per mancanza di caratteristiche essenziali.

Non si ricorre, inoltre, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA):

- laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sullo stesso;
- nel caso in cui l'espletamento della ricerca del prodotto sul MEPA e/o della richiesta di offerta sia incompatibile con le esigenze di celerità dell'acquisizione;
- per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale;

5. I contratti non stipulati ricorrendo al MEPA possono essere risolti in qualunque momento in caso di sopravvenuta non convenienza delle condizioni economiche alla luce dei prezzi riscontrabili tramite il MEPA stesso, tenute in conto le caratteristiche tecniche ed amministrative dell'affidamento che potrebbero giustificare, motivatamente, una prosecuzione del contratto.

6. La medesima disposizione si applica nel caso di confronto con le condizioni esposte nelle convenzioni stipulate dalle Centrali regionali o da Consip S.p.A., laddove più favorevoli.

ART. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97 del D.Lgs. n.50/2016, previa verifica, in applicazione degli articoli 85, 86 e 88, del medesimo D.Lgs. n.50/2016 della sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell'articolo 95, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016;
- b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'articolo 80 del codice e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'Ente camerale ai sensi dell'articolo 83 del codice e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo 91 del D.Lgs. n.50/2016.

2. L'Ente camerale può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016.

3. La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere motivata nell'atto in cui è illustrato lo svolgimento della procedura che può essere effettuata:

- a) al minor prezzo, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitoli o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa;
- b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutabile in base a criteri determinati in sede di capitolato.

ART. 7 – ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. L'Ente camerale individua gli operatori economici da invitare alla selezione per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento, selezionandoli dagli elenchi degli operatori economici appositamente costituiti, secondo le modalità individuate nel *“Regolamento per la gestione dell'elenco degli operatori economici della Camera di commercio di Taranto”*, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà dell'Ente camerale di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Ente camerale (profilo del committente) nella sezione *“Amministrazione trasparente”* sotto la sezione *“Bandi e contratti”*, o altre forme di pubblicità.

2. L'avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del codice che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'Ente camerale intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

3. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'Ente camerale allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

4. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

5. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente l'Ente camerale rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dallo stesso. L'Ente camerale procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di **trenta giorni** dalla ricezione dell'istanza.

6. L'Ente camerale prevede le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

7. L'Ente camerale esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione dello stesso Ente, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Gli elenchi, costituiti e sempreché presentino una sufficiente numerosità tale da escludere la possibilità di cartelli tra gli iscritti, sono pubblicati sul sito Internet dell'Ente camerale nella sezione "Amministrazione trasparente". In ogni caso sarà data comunicazione all'operatore del numero assegnatogli corrispondente alla posizione occupata nell'elenco medesimo ai fini del sorteggio di cui al comma 10 dell'art.8 del presente Regolamento.

8. Il Responsabile dell'Ufficio Provveditorato e/o il RUP acquisisce agli atti le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia dell'affidamento, secondo i criteri del presente Regolamento e tramite MEPA, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali.

9. Il perfezionamento del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza commerciale e/o successiva trasmissione del buono d'ordine alla ditta aggiudicataria.

ART. 8 – PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI

1. L'attività di acquisizione di beni e servizi deve conformarsi ai seguenti principi e criteri operativi:

- a) incontro della volontà delle parti documentata in forma scritta o per via telematica;
- b) ampia concorrenzialità, ove oggettivamente possibile, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all'entità del contratto;
- c) parità di trattamento di tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale;
- d) uso imparziale da parte dell'Ente camerale delle informazioni di cui entra in possesso in occasione delle gare disciplinate dal presente regolamento;
- e) predeterminazione della procedura scelta per l'affidamento.

2. L'elenco delle procedure che si intendono espletare ai sensi del presente Regolamento divulgato, preventivamente tramite il sito internet dell'Ente camerale, ha lo scopo di raccogliere manifestazioni di interesse, indagini di mercato, ovvero, in coerenza con i principi di trasparenza, dare informazione preventiva e propedeutica alle procedure da espletare, nel qual caso gli operatori economici che hanno manifestato interesse vengono tutti invitati a presentare offerta, salvi casi eccezionali e motivati.

Il termine di pubblicazione degli avvisi e manifestazioni di interesse è riducibile a 5 giorni nel caso di urgenza.

3. Per quanto riguarda gli acquisti sul Mepa, nel caso di invito esteso a tutti i fornitori abilitati al Bando attivo di riferimento, non è necessario far precedere l'invio della Richiesta di Offerta dalla pubblicazione dell'avviso sul profilo dell'Ente camerale nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

4. Per importi inferiori ad Euro 1.000,00, e/o in caso di motivata urgenza, per esigenze di semplificazione e ragioni di economia procedimentale, il responsabile dell'Ufficio Provveditorato è autorizzato ad emettere direttamente ordini di acquisto con affidamenti diretti, previa adeguata istruttoria documentata nel fascicolo di gara circa le ragioni e le motivazioni della scelta.

5. La procedura, fatta eccezione di quanto previsto al punto **3 e 4**, prende l'avvio con la determina a contrarre in cui si definiscono, oltre all'esigenza che si intende soddisfare tramite l'affidamento del

contratto, le caratteristiche minime dei lavori/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori da invitare e il criterio per la scelta della migliore offerta. Le attività delineate si articolano in due fasi:

- a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati.

6. Solo nel caso di affidamenti connotati da urgenza ed emergenza in cui i tempi procedurali siano incompatibili con le esigenze di approvvigionamento, tali da creare pregiudizio alla continuità delle attività istituzionali, potranno essere emessi ordini per fronteggiare l'emergenza, previa istruttoria informale, avvisi esplorativi con termini ridotti e/o acquisizione di preventivi tramite le vie brevi, e formalizzazione dell'affidamento con provvedimento adeguatamente motivato e corredato dell'istruttoria svolta e dei criteri di selezione del contraente.

7. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 30 comma 1 del codice, le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63 comma 2 lettera b) dello stesso codice, da avviare per ragioni tecniche o per la tutela di diritti esclusivi con fornitori ed esecutori determinati, devono essere precedute da preventiva pubblicazione dell'atto di autorizzazione a contrarre sulla Sezione Amministrazione Trasparente, da effettuarsi nel rispetto dei termini di legge (15 gg.) riducibili a 5 gg. nei soli casi di urgenza.

8. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, l'Ente camerale seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a quanto precisato all'art.4 del presente regolamento.

9. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice l'Ente camerale è tenuto al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

10. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, l'Ente camerale può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, l'Ente camerale rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

11. L'Ente camerale invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

ART. 9 – LETTERA DI INVITO

1. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

2. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

Per lo svolgimento delle procedure di valutazione dei requisiti e di selezione degli aggiudicatari l'Ente può ricorrere ad una commissione composta da tre membri: il RUP, il Responsabile dell'area competente e il Segretario generale. Nel caso in cui Segretario e Responsabile dell'area competente coincidano, quest'ultimo sarà sostituito da altro dirigente o funzionario assegnato alla medesima area.

ART. 10 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato con le modalità indicate all'articolo 32, comma 14 del Codice. In particolare è ammesso l'acquisto mediante le modalità del commercio elettronico e la stipula mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

2. Nei casi di cui all'art.32, comma 10 del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

ART. 11 – CONTRATTI APERTI

1. In caso di forniture e servizi ripetitivi per i quali le necessità non siano predeterminabili, il contratto può essere costituito dall'offerta recante il termine di validità dell'offerta medesima, che costituisce vincolo per l'operatore economico.

2. Una volta stipulato il contratto in una delle forme di cui al precedente articolo 10, il RUP, quando ne ricorra la necessità, procede alle ordinazioni con le modalità stabilite nel contratto, previa autorizzazione del titolare dei poteri di spesa.

ART. 12 – GARANZIE

1. Per le acquisizioni disciplinate dal presente regolamento non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, di cui agli artt. 93 e 103 del Codice ma potranno essere richieste discrezionalmente tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione.

ART. 13 – QUINTO D’OBBLIGO

1. Qualora nel corso dell’esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura di beni e servizi, o della esecuzione dei lavori l’appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione.

ART. 14 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

1. Ordinariamente i lavori, servizi e le forniture acquisiti con le modalità di cui al presente Regolamento sono assoggettati ad attestazione di regolare esecuzione o a collaudo secondo le condizioni indicate nei capitolati di gara.

2. Tale attestazione può consistere nel visto per regolare esecuzione del lavoro/servizio e/o per controllo quali/quantitativo della merce rilasciato dal Provveditore o dall’ufficio che ha fatto richiesta di intervento/approvvigionamento.

3. L’Ufficio Provveditorato provvede costantemente all’acquisizione del documento di regolarità contributiva on line per tutti i fornitori di beni e servizi ed esecutori di lavori, attivando, nel caso di riscontrata irregolarità, il procedimento di "*intervento sostitutivo*" con versamento del dovuto agli enti previdenziali, come disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 15 – DURATA DEI CONTRATTI

1. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se prevista nei documenti di gara una opzione di proroga (cosiddetta tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto o più favorevoli per l’Ente camerale.

2. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.

ART. 16 – SUBAPPALTO

1. E’ fatto espresso divieto all’appaltatore di subappaltare a terzi l’esecuzione di tutto o parte del contratto di lavori, fornitura di beni e servizi senza la previa autorizzazione scritta dell’Ente camerale e comunque oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa. In difetto il contratto si risolve di diritto.

ART. 17 – CODICE UNICO GARA (CIG)

1. L’Ufficio Provveditorato provvede all’acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata dall’art. 1 del presente regolamento.

ART. 18 – TRACCIABILITA’ FINANZIARIA

1. L’affidatario dei lavori, forniture di beni e di servizi è tenuto a rispettare quanto previsto dalla legge n.136/2010 ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, pertanto nell’ordine, ovvero nella lettera d’invito dovrà essere riportato, tra l’altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

ART. 19 – CONTRIBUTO ANAC

1. L'Ente camerale e le ditte partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa (art. 1 – commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266).
2. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'Autorità nazionale anticorruzione.

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di formale approvazione da parte del Consiglio camerale ed è pubblicato sull'Albo on line dell'Ente camerale e resta permanentemente pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" - Bandi di gara e contratti del sito istituzionale.
2. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità anticorruzione, prevalgono automaticamente sul presente Regolamento.